

Codice A1618A

D.D. 9 agosto 2023, n. 589

Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: ditta Formaira S.r.l. (P:IVA 03628360046) - Interventi selvicolturali in Comune di S. Damiano Macra, località Punta Colletto e Punta Arpiola - Istanza n. 75245/2023.



ATTO DD 589/A1618A/2023

DEL 09/08/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: ditta Formaira S.r.l. (P:IVA 03628360046) - Interventi selvicolturali in Comune di S. Damiano Macra, località Punta Colletto e Punta Arpiola – Istanza n. 75245/2023.

VISTO il D.Lgs. 34/2018;

VISTA la L.R. 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

VISTA la domanda n. 75245/2023 presentata al Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dalla ditta Formaira S.r.l., in data 07/07/2023, assunta al Protocollo n. 95788;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte Dott. For. Fabrizio Maglioni in data 08/08/2023, nel quale si esprime parere favorevole con prescrizioni all'effettuazione degli interventi selvicolturali.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;
- VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., la ditta Formaira S.r.l. (P.IVA 03628360046), nella persona del rappresentante legale Sig. Rivero Fausto, all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di S. Damiano Macra (località Punta Colletto e Punta Arpiola), così come descritti nel progetto d'intervento, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- 1) le superfici di intervento sono individuate catastalmente in Comune di S. Damiano Macra sez. cens. C, Foglio 2, Particella 78, per una superficie totale pari a 10,5000 ha;
- 2) il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha 10,5000 interessata da una Faggeta eutrofica (FA40X), ed essere conforme allo stesso;
- 3) eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
- 4) si approva la modalità di assegno al taglio, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3 Regolamento forestale vigente;
- 5) si approva il volume di legname prelevabile con l'intervento, che risulta pari a 1.412 mc; tale valore è indicativo in quanto dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;
- 6) non potranno essere in ogni caso tagliate le piante contrassegnate per il rilascio e per la conservazione della biodiversità all'interno delle aree campione;
- 7) al di fuori delle aree campione il taglio dovrà replicare esattamente i medesimi criteri di assegno al taglio individuati nelle stesse;
- 8) si prescrive il rilascio a tempo indeterminato di una pianta morta ed una viva ogni 0,5 ha, al fine di conservare la biodiversità;
- 9) per quanto possibile, i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire anche la protezione dei versanti da eventuali forme di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);
- 10) il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
- 11) compatibilmente con le finalità dell'intervento, particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- 12) uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco – *qualora previste* - che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;
- 13) durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
- 14) relativamente all'adattamento funzionale della pista forestale esistente, si prescrive che vengano

rispettati i limiti previsti dall'art. 48 comma 3 (100 mc di movimento terra per ha di intervento selvicolturale), consentendo un movimento terra complessivo non superiore a 1.050 mc; qualora fosse necessario superare tale limite, dovranno essere acquisite preventivamente tutte le autorizzazioni necessarie (a solo titolo di esempio, L.r. 45/1989 e Paesaggistica);

15) per quanto riguarda l'eventuale apertura di vie temporanee di esbosco, si prescrive che, qualora la loro realizzazione si renda necessaria, il proponente presenti una proposta di variante in corso d'opera da sottoporre ad approvazione, contenente una breve descrizione del/i tracciato/i e la loro indicazione in planimetria a scala opportuna;

15) se, più in generale, durante l'esecuzione dei lavori dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato ed acquisire la necessaria autorizzazione;

16) ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;

17) a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Regolamento):

1) alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;

2) In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

2a) ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;

2b) sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di erosione;

3) per le vie di esbosco per mezzi meccanici:

3a) chiusura e protezione degli accessi;

3b) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza;

18) relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;

19) per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

20) dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

21) i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 5);

22) entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo